



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Savona Presidente
dott. Francesco De Giorgi Giudice
dott. Luca Angioi Giudice relatore

nel procedimento VG n. **9904/2024** promosso da:

Parte_1, nata a Cagliari il 24 agosto 1969, residente in Prilly (CH) Chemin des Cottages, n. 3 (c.f. *CodiceFiscale_1*) elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma, n. 149, Palazzo Vivonet, presso lo studio dei difensori avv. Brunello Acquas, Bruno Acquas ed Andrea Acquas che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso,

ricorrente

contro

Controparte_1, nato a Cagliari in data 12.07.1944, ivi residente viale Vienna n. 8 (codice fiscale: *C.F._2*), nella sua qualità di amministratore unico della società *[...]*

Controparte_2 denominazione abbreviata *CP_2*, con sede in Selargius, via Copernico n°6 piva *P.IVA_1*, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atto separato alla costituzione, dall'avv. Emanuela Vargiu,

resistente

CP_3, nato a Cagliari, in data 18.04.1975, residente in Cagliari, via Malpighi n. 1 (codice fiscale *C.F._3*), elett.te domiciliato in Cagliari Via Giardini n. 149 presso lo studio dell'Avv. Luca Senis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di costituzione;

intervenuto

e nei confronti di

Controparte_4 -, con sede legale in Selargius, Via Copernico n. 6, iscritta al Registro Imprese di Cagliari-Oristano, codice fiscale e partita Iva n. *P.IVA_1*, in persona del Curatore Speciale Avv. Anna Maria Pellegrini;



a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato il 11.12.2024, la signora *Parte_1*, in qualità di socio di minoranza della società *CP_2* ha adito il Tribunale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2409 c.c., la revoca di *Controparte_1* dalla carica di amministratore unico, con la conseguente nomina di un amministratore giudiziario.

La ricorrente ha premesso di essere socia e titolare di una quota nominale di € 2.730,00, pari al 25% del capitale sociale della società, detenuto per pari quota da *CP_3* (fratello della ricorrente), mentre la restante partecipazione del 50% è appartenente a *Controparte_1*.


Ha chiarito la ricorrente di aver acquistato la suddetta quota dalla successione del padre, *Per_1* [...] deceduto il 2 aprile 2016, unitamente alla madre *Parte_2* e al fratello *CP_3* successivamente la sua quota si sarebbe accresciuta a seguito della scomparsa della madre, avvenuta il 12 marzo 2024.

L'organo gestorio è composto da un amministratore unico, individuato nella persona di *CP_1* [...] a far data dall'11.11.2024. All'interno della società non vi è un collegio sindacale, né altro organo di controllo.

Per quanto concerne le irregolarità denunciate in ricorso, la ricorrente, dopo aver premesso che la società in questione era inattiva ormai da svariato tempo, asserisce che l'amministratore *CP_1* [...] nel corso dell'anno 2024, si sarebbe reso protagonista di una serie di gravi irregolarità, concretamente idonee a cagionare un danno patrimoniale alla *CP_2*

In particolare, *Parte_1* ha evidenziato plurime anomalie gestorie imputabili all'amministratore unico, il quale a suo dire:

- a) senza la preventiva delibera del Consiglio di amministrazione, avrebbe convocato l'assemblea della *CP_2* per il 19 febbraio 2024, per prorogare la durata della società, nonostante il relativo termine fosse spirato da oltre tre anni (ossia dal 31.12.2020). Non avendo il Sig. *CP_1* dato atto ai soci, né al notaio, che il termine di durata dell'impresa fosse già scaduto, costui avrebbe violato i diritti dei soci e dei creditori sociali di cui all'art. 2487 ter c.c.;
- b) avrebbe convocato un'altra assemblea dei soci per il 17 settembre 2024, anche in questo caso senza la preventiva delibera del C.d.a., con all'ordine del giorno: **1.** l'approvazione della situazione patrimoniale aggiornata; **2.** l'aumento a titolo oneroso del capitale sociale da € 10.920,00 ad € 210.920,00. La convocazione dell'assemblea sarebbe stata inviata alla si. [...] *Parte_3* già rappresentante comune delle quote degli eredi del sig. *Persona_1* nonostante la stessa fosse deceduta nel mese di marzo del medesimo anno (circostanza che,



secondo la CP_3 era certamente nota all'amministratore). La predetta assemblea, peraltro, in realtà non si era tenuta, a fronte delle criticità evidenziate dal procuratore della dott.ssa CP_3 (avv. Brunello Acquas) dinanzi al notaio rogante.


- c) avrebbe tenuto un'ultra assemblea in data 11 novembre 2024, senza la previa delibera del C.d.a. e senza la previa convocazione dei soci, nel corso della quale aveva revocato il Consiglio di amministrazione, auto-nominandosi quale nuovo amministratore unico. Inoltre costui, in quella sede, si era assegnato anche un compenso di € 18.000,00 netti, comportando un costo per la società pari a € 40.000,00, ed avrebbe assunto alle dipendenze della società il proprio figlio, con il conseguente ulteriore aggravamento della situazione economico – finanziaria dell'ente;
- d) avrebbe determinato, mediante i suddetti comportamenti sconsiderati, *“un immotivato incremento del rischio di escussione della fideiussione prestata a garanzia della esposizione debitoria e/o finanziaria della società da parte dei soci e fideiubenti Parte_1 e CP_3* .

In definitiva, la ricorrente ha domandato l'accoglimento del proprio ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: *“il Tribunale, previa nomina, stante l'evidente conflitto di interessi, di un curatore speciale per la Società, sentito l'attuale amministratore unico ed ove del caso anche l'amministratore delegato revocato della società CP_2 Vo-glia ordinare l'ispezione della amministrazione della società prefata, con spese a carico di questa, e adottare gli opportuni provvedimenti e, ove del caso, revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario al quale affidare il compito di procedere ad una attenta ricognizione della amministrazione e della gestione della società in parola e di pro-muovere quindi i provvedimenti che riterrà opportuni, tra i quali l'azione sociale di responsabilità e quegli altri che l'eventuale violazione di norme di rilevanza penale inducesse il Pubblico Ministero a richiedere”*.

2. Con memoria del 17.7.2024 si è costituito in giudizio l'amministratore unico della società Controparte_1, chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto integrale delle richieste di controparte.

A tal fine, il resistente ha ritenuto del tutto pretestuosa e strumentale l'azione giudiziaria promossa dalla ricorrente, eccependo preliminarmente:

- la carenza di legittimazione attiva in capo ad Parte_1 che spetterebbe unicamente al rappresentante comune della quota da essa detenuta in comproprietà con il fratello CP_3 come previsto dall'art. 10 dello statuto della CP_2
- l'incompetenza per materia del Tribunale sulla presente controversia, in virtù dell'esistenza di una clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello statuto sopra menzionato.




Per quanto concerne il merito delle censure, l'amministratore unico ha sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi del ricorso, evidenziando: i) che la società in realtà era (ed è) pienamente operativa e che, nel quadriennio 2020/2024, ha provveduto alla vendita di nove immobili ed a stipulare, per i restanti beni di sua proprietà, oltre quindici contratti di locazione immobiliare; ii) che l'intera compagine societaria ha inteso dare séguito al rapporto societario, in quanto tutti i soci sarebbero stati a conoscenza del fatto che la delibera di proroga costituisse un mero formalismo; iii) che la necessità della convocazione per l'aumento a titolo oneroso del capitale sociale rappresentava, anch'essa, una esigenza societaria da tempo condivisa tra soci ed amministratori per abbattere l'esposizione finanziaria nei confronti dell'istituto di credito finanziatore; iv) con riferimento all'assemblea di novembre 2024, di non aver percepito, neppure parzialmente, il compenso deliberato, ciò che consente di escludere qualsiasi danno in capo alla società. Inoltre, la ricorrente sarebbe stata sempre resa edotta della situazione economico/finanziaria della società, sicché non avrebbe alcuna ragione di agire in questa sede, avendo peraltro già parallelamente impugnato la medesima delibera assembleare dinanzi a questo Tribunale (nell'ambito del procedimento r.g. n. 7946/2024, tutt'ora pendente).

3. A séguito del decreto del 16.9.2024, con cui si è provveduto alla fissazione della prima udienza di comparizione e alla contestuale nomina del curatore speciale della società *CP_2* (individuato nella persona dell'Avv. Anna Maria Pellegrini, sussistendo un conflitto d'interessi tra la medesima e l'amministratore unico), si è costituita in giudizio la predetta società per il tramite del curatore speciale, con memoria depositata in data 4.2.2025.

Il curatore speciale, associandosi alla prima eccezione preliminare sollevata dal resistente, ha contestato la legittimazione attiva di *Parte_1* richiamando quali elementi ostativi l'art. 10 dello statuto della società e la previsione normativa di cui all'art. 2468, comma 5 c.c., in forza dei quali, in caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

L'avv. Pellegrini ha precisato sul punto che, con PEC del 31 gennaio 2025, la *CP_2* le ha trasmesso la propria visura camerale aggiornata al 28 gennaio 2025 (doc. 4), da cui si evince che *Parte_1* sarebbe stata designata rappresentante comune in relazione la quota in comproprietà pari al 50%. Tale indicazione, tuttavia, si rivelata erronea, dal momento che sia la diretta interessata che il fratello *CP_3* – entrambi interpellati dal curatore – hanno chiarito di non aver mai deliberato la nomina di un nuovo rappresentante comune a séguito del decesso della loro madre *Parte_2*.

Passando, poi, all'esame delle singole doglianze, il curatore ha ritenuto che le irregolarità denunciate non siano idonee a giustificare il rimedio di cui all'art. 2409 c.c., in quanto: **a)** le singole contestazioni attengono prettamente al profilo dell'impugnazione delle delibere e non dimostrano l'esistenza di un




pericolo di pregiudizio patrimoniale nei confronti della società. Non sarebbe ravvisabile, infatti, alcun collegamento tra i vizi delle delibere e le ripercussioni sulla corretta gestione societaria; **b)** la parte resistente ha debitamente documentato che la società è tutt'ora in piena attività e ha ancora interesse a perseguire l'oggetto sociale; **c)** la previsione di compensi in favore dell'amministratore non appare comportare un danno per la società, considerato che lo statuto, all'art. 18, autorizza espressamente tale operazione. Inoltre, l'importo stabilito dall'amministratore non è parso sproporzionato rispetto al volume d'affari dell'impresa; **d)** non sarebbero ravvisabili neppure rischi di pregiudizi economici in capo alla socia ricorrente, la quale, senza peraltro preavvisare gli altri soci, ha receduto dalla fideiussione prestata in favore dell'istituto di credito.

4. Con memoria depositata in data 5.2.2025, si è costituito in giudizio **CP_3** in qualità di socio ed ex amministratore della società, al fine di contestare le allegazioni in fatto e in diritto della ricorrente. L'intervenuto, preliminarmente, si è associato alle eccezioni sollevate dalla parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente e di incompetenza per materia del Tribunale.

Nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei profili di irregolarità segnalati dalla ricorrente, evidenziando che la **CP_3** ha avuto regolare accesso a tutta la documentazione contabile e, ciononostante, si è sempre disinteressata degli aspetti relativi alla gestione dell'impresa. In ordine alla proroga della durata della società ed alla successiva delibera dell'aumento del capitale sociale, ha precisato che tutti i soci erano stati informati circa la necessità della relativa formalizzazione in vista della prosecuzione dell'attività e degli investimenti da compiere; relativamente alle censure concernenti la delibera assembleare dell'11.11.2024, ha aggiunto di aver ricevuto l'avviso della convocazione – anche per conto della sorella – e che la decisione di nominare **Controparte_1** quale amministratore unico si giustificava a fronte dell'esigenza di superare la situazione di stallo creatasi dall'omessa nomina del rappresentante comune da parte dei soci di minoranza.

5. Il Collegio, a séguito dell'udienza di prima comparizione del 10.2.2025, ha aggiornato il processo all'udienza dell'11.3.2025 per la discussione, in occasione della quale le parti hanno confermato le proprie conclusioni, facendo per lo più rinvio alle rispettive argomentazioni svolte in punto di fatto e di diritto nei precedenti scritti difensivi.

6. Deve innanzitutto premettersi che risulta superabile l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte resistente e dall'intervenuta, avendo la giurisprudenza di legittimità e di merito chiarito a più riprese che il Tribunale è competente a decidere sul ricorso *ex art. 2409 c.c.* anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto della società una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. Invero, tenuto conto della natura - in



sensu lato - cautelare del procedimento di denuncia al Tribunale e delle misure che vengono richieste (le quali, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non costituiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare l'autorità di giudicato sostanziale), può trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui all'art. 669-*quinquies* c.p.c.

6.1. Ciò precisato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Occorre infatti rilevare che l'ulteriore eccezione preliminare, concernente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, risulta fondata.


Come rappresentato dalla ricorrente, quest'ultima è attualmente comproprietaria, unitamente al fratello **CP_3** della quota pari al 50% del capitale sociale della **CP_2** acquisita in forza di successione ereditaria.

A tal proposito, occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2468, ult. comma c.c., secondo cui *“nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”*.

La disposizione in questione contempla un'ipotesi di “rappresentanza necessaria”, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i “diritti sociali”, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Trattasi di un corollario del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., disposizione che *“nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate”* (si veda in tal senso, Cass. Civ., 18/07/2007, n. 15962).

Il Tribunale ritiene pertanto di fare propria la tesi, ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che esclude la legittimazione processuale in capo al singolo socio in situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale (v. in questo senso Cass. Civ. 18/07/2007 n. 15962 cit., Corte d' Appello Milano 31/01/2003, Tribunale di Roma 08/11/2009, Tribunale di Catanzaro 23/04/2008, Tribunale di Tivoli 03/07/2008, Tribunale di Salerno 16/02/2007, Tribunale di Bologna n. 1685/2022 del 27-06-2022, Tribunale di Napoli n. 9964/2023, tutte relative a ipotesi di impugnazione di delibera assembleare; v. anche Tribunale di Catanzaro n. 1601/2024 in tema di revoca del liquidatore della società).



Conseguentemente, in ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l'intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l'impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall'autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo socio la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale.


A tal proposito, il Collegio è ben consapevole dell'esistenza di talune pronunce in senso contrario, emesse da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, le quali, in sede cautelare, hanno ammesso la legittimazione del singolo socio sulla base della considerazione che il diritto di controllo dello stesso sull'operato dell'amministratore si risolve in un diritto potestativo non delegabile, a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione dell'impresa (v. in tal senso, Tribunale di Milano ord. 26/09/2016, Tribunale Venezia, ord. 20/06/2018, n. 2006, entrambe rese in accoglimento dell'istanza del socio *ex art. 700 c.p.c.* finalizzata all'accesso alla documentazione societaria).

Il Tribunale ritiene di non condividere tale orientamento, che risulta incoerente rispetto al dato normativo (dal cui esame non emerge distinzione alcuna tra i singoli poteri da riconoscersi in capo al rappresentante comune) e foriera di notevoli incertezze applicative a seconda delle singole ipotesi e degli interessi di volta in volta in gioco.

L'accoglimento delle conclusioni sopra esposte non pare comportare un vuoto di tutela nei confronti del singolo socio contitolare di quote, nemmeno nell'ambito di procedimenti cautelari (benché connotati dall'esigenza di ottenere una pronuncia urgente a fronte di pericoli di danni concreti ed immediati): ed infatti, la nomina di un rappresentante comune disposta dall'autorità giudiziaria – a fronte di apposita richiesta dell'interessato, in via incidentale nell'ambito di un giudizio cautelare o di merito, oppure mediante l'attivazione di un apposito procedimento dinanzi al giudice del registro *ex art. 2189 e ss. c.c.*, che di regola postula tempistiche piuttosto celeri – costituisce uno strumento in grado di tutelare in maniera adeguata le esigenze del singolo socio, in vista del rimedio che intende attivare.

Del resto, la necessità di dover provvedere ad una nomina di un rappresentante comune era certamente nota nel caso in esame tanto alla ricorrente, quanto al fratello CP_3 (socio ed ex amministratore), atteso che tale figura era stata in concreto individuata nella persona della loro madre (Parte_2), sino al relativo decesso. Pertanto, a séguito di tale evento infausto (avvenuto a marzo 2024), i due avrebbero potuto (e dovuto) provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante comune, a cui conferire il potere di esercitare i diritti dei comproprietari, finanche di natura processuale.

In aggiunta di quanto sopra, nell'ambito del presente giudizio risultano peraltro ravvisabili almeno altri due ostacoli all'ammissibilità della legittimazione della ricorrente, dal momento che:



1) lo statuto societario **CP_2** all'articolo 10 rubricato "trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte", nel disporre che "*in caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 codice civile*", sembra rendere manifesta la volontà dei soci di demandare ad un rappresentante comune l'esercizio dei diritti societari in caso di comproprietà di partecipazioni ereditate;

2) il rimedio del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c. può essere attivato unicamente dai "*soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale*". Tale requisito (che, sebbene dettato in relazione alle società per azioni, viene ormai esteso anche alla società a responsabilità limitata dalla prevalente giurisprudenza di merito) non può dirsi sussistente in capo all'odierna ricorrente, la quale è titolare, unitamente al fratello, di una quota di partecipazione indivisa (e non pari al 25%, come da lei sostenuto, frazionando la quota condivisa del 50% in parti uguali), ciò che non consente di quantificare con esattezza il grado di partecipazione di ciascun contitolare della quota medesima. A conferma di tali oggettive incertezze, non sembra irrilevante la circostanza, documentata dall'intervenuto **CP_3** (v. doc. 1), secondo cui tra i due e la madre **Parte_2** fosse intervenuto, nel corso dell'anno 2022, un accordo di divisione parziale dell'intero patrimonio ereditario - comprensivo anche della quota di partecipazione nella **CP_2** -, accordo che è recentemente stato impugnato dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Cagliari nell'ambito del proc. RAC 7688/2024, tutt'ora pendente.

In definitiva, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6.2. In ultima analisi, il Collegio ritiene che, quantanche si volesse ammettere la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente (aderendo pertanto alla tesi minoritaria della giurisprudenza di merito), il ricorso non sarebbe comunque meritevole di accoglimento.

A tal fine, occorre rammentare che le "gravi violazioni" segnalate dal socio di minoranza devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr. App. Salerno, 19 luglio 2005; App. Venezia, 23 luglio 2014; App. Milano, 29 giugno 2012).

Orbene, l'odierna ricorrente ha denunciato al Tribunale una serie di irregolarità ed anomalie relative a plurime delibere assembleari le quali – sebbene non appaiono prive di fondamento quantomeno in riferimento alla delibera dell'11.11.2024, trattandosi di decisione adottata unilateralmente dall'amministratore **Controparte_1** in violazione del principio di collegialità, oltre che nel dovere



di previa comunicazione ai soci – non risultano aver comportato ripercussioni negative sulla corretta gestione societaria e sul patrimonio aziendale.


Le contestazioni della denunciante, a ben vedere, attengono prettamente a profili che risultano interamente oggetto dell'impugnazione della singola delibera (tanto è vero che tale rimedio è stato concretamente attivato dalla CP_3 in relazione all'ultima delibera dell'11.11.2024, circostanza – tra l'altro – non dichiarata dalla medesima in sede di ricorso introduttivo) e non anche della richiesta di controllo giudiziario.

L'unico possibile danno paventato dalla ricorrente – consistente nell'indebita auto-assegnazione di un compenso da parte dell'amministratore unico Controparte_1, che in tesi della denunciante avrebbe cagionato un pregiudizio di euro 40.000,00 alla società – non appare configurabile, dovendo rimarcarsi che la previsione di compensi in favore dell'amministratore non rappresenta, di per sé, un pregiudizio patrimoniale per la società, tenuto conto che l'art. 18 dello statuto societario autorizza espressamente una simile operazione. Inoltre, come correttamente evidenziato dal curatore speciale, la previsione di un importo netto di € 18.000,00 annui – in sé non contestato dalla ricorrente nel *quantum* – non risulta essere sproporzionata per una società che, oltre a risultare pienamente attiva, nel 2023 ha prodotto utili per oltre 34.000,00 euro e che vanta un patrimonio netto di circa 700 mila euro.

Né risultano ravvisabili i pericoli di aggressione delle garanzie prestate dai soci (segnalati dalla ricorrente, benché estranei all'oggetto del 2409 c.c.), dovendo osservarsi che, come documentato dalla parte resistente, la CP_3 a receduto dalla fideiussione *illo tempore* prestata, circostanza a cui ha fatto séguito l'iniziale sospensione degli affidamenti alla società, poi ripristinati dalla banca a fronte del rinnovo, da parte dei soci Controparte_1 e CP_3 (gli unici attualmente esposti con il proprio patrimonio alle pretese creditorie dell'istituto di credito), della fideiussione da loro rilasciata.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi sottesi al ricorso non sarebbero, dunque, idonei a supportare la richiesta di ispezione *ex art.* 2409 c.c., né tantomeno quella di revoca di Controparte_1 dalla carica di amministratore unico.

7. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, appare condivisibile la tesi espressa dalla Suprema Corte secondo cui l'impossibilità di un'applicazione diretta dell'art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall'idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all'applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nella citata disposizione l'espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità, con la conseguenza che le spese del presente procedimento devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente, sulla base del principio della soccombenza.



Pertanto, dette spese di lite vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel D.M. 55/2014 (aggiornate al D.M. 147/2022) in relazione alle cause di valore indeterminabile – complessità media, con una riduzione del 50% dei compensi per tutte le fasi liquidabili (studio, introduttiva e decisoria), trattandosi di una pronuncia in rito. Non essendo stata espletata l'attività istruttoria, non sono dovuti i compensi in relazione a tale fase.

Infine, le spese processuali in favore del curatore speciale devono essere poste a carico della società **CP_2** essendo tale nomina finalizzata a garantire all'impresa in questione l'effettività della difesa in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 2409 c.c.,

dichiara il ricorso inammissibile;

condanna la ricorrente **Parte_1** alla refusione delle spese del procedimento in favore delle controparti **Controparte_1** e **CP_3** quantificate in favore di ciascuna di esse nell'importo di € 3.561,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge;

condanna la società **CP_2** a rifondere le spese legali del presente procedimento in favore del curatore speciale avv. Anna Maria Pellegrini, quantificate nell'importo di € 3.561,00 per compenso al difensore, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.

Il giudice relatore
dott. Luca Angioi

Il Presidente del Collegio
dott. Gaetano Savona